



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Luigi Izzi

Decreto

N° 1466

del 21 Aprile 2011

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Determinazione termini e modalità per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per spese progettuali di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n.39.

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 22-04-2011

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 15 giugno 2010, concernente la definizione della declaratoria delle competenze della Direzione generale della Presidenza e delle relative Aree di coordinamento, così come modificato dal successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 114 del 6 luglio 2010;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5356 del 11 novembre 2010, con il quale si ridefinisce il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei Comuni montani e dei piccoli comuni in condizione di disagio, come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40;

Visto, in particolare, l’articolo 15 della legge regionale n. 39 del 2004, che istituisce il fondo di anticipazione per spese progettuali, prevede che con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per la concessione, l’erogazione, il rimborso e il recupero dei finanziamenti, stabilisce che possono accedere al fondo all’anno 2010, unicamente i Comuni facenti parte dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della legge medesima, e che risultano con valori del disagio superiori alla media regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1050, come modificata con deliberazioni della Giunta regionale 6 novembre 2006, n. 817 e 24 settembre 2007, n. 670, recante “Criteri e modalità per la concessione, l’erogazione, il rimborso e il recupero dei finanziamenti a valere sul fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all’articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1159, recante “Definizione dell’indicatore unitario del disagio dei Comuni Montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2010, n. 886, recante “Approvazione dell’aggiornamento della graduatoria generale del disagio dei Comuni montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39”;

Considerato che la media del disagio risulta pari a 73 e che pertanto i primi 148 Comuni collocati nella suddetta graduatoria possono accedere al fondo di anticipazione;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 2004, nel corso di uno stesso anno solare possono essere avviati, anche con il medesimo decreto dirigenziale, non più di due procedimenti per la concessione delle anticipazioni, a distanza di non meno di quattro mesi l’uno dall’altro, e che i termini non possono essere inferiori a venti giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell’articolo 6, comma 1, della deliberazione medesima;

Considerato, inoltre, che alla data di adozione del presente decreto, risultano disponibili risorse superiori a 200.000,00 euro e che pertanto i procedimenti di concessione possono essere attivati;

Ritenuto di fissare al 15 giugno 2011 il termine entro cui i Comuni interessati possono presentare la domanda di concessione dell’anticipazione;

DECRETA

1. E' stabilito alla data del 15 giugno 2011 il termine per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40.
2. Le domande devono essere corredate della documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1050.
3. Le domande sono trasmesse, entro il termine stabilito al punto 1 del presente decreto, al seguente indirizzo: Regione Toscana – Direzione generale della Presidenza – Settore affari istituzionali e delle autonomie locali – Piazza dell'Unità Italiana, 1 – 50123 Firenze.
4. Le domande sono trasmesse unicamente con le seguenti modalità:
 - a) tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato; la data di trasmissione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante e vale ai fini del rispetto del termine di presentazione;
 - b) tramite altra modalità di spedizione all'indirizzo sopra indicato o tramite consegna diretta agli uffici del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali. In tali casi saranno considerate ammissibili solo le domande pervenute, entro il termine stabilito al punto 1 del presente decreto, ovvero consegnate direttamente agli uffici del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali in orario di ufficio (ore 9 – 13); in tale ultimo caso, l'ufficio provvederà a rilasciare una dichiarazione con indicazione della data in cui è avvenuta la consegna della domanda, che vale ai fini del rispetto del termine di presentazione. Nell'ultimo giorno disponibile per la consegna diretta, gli uffici del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali accetteranno le domande fino alle ore 18. L'acquisizione della domanda non comporta da parte dell'ufficio alcuna valutazione sulla completezza della documentazione consegnata e sulla ammissibilità della domanda medesima.
5. Il presente decreto costituisce atto di avvio del procedimento per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n.39 nell'anno 2007. Costituisce pertanto atto di avvio di procedure per l'individuazione di beneficiari di contributi regionali, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, lettera b) della L.R. n. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Dirigente
Luigi Izzi